

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**13755-2018**

Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

RESPONSABILITA'  
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Presidente -	R.G.N. 416/2016
Dott. ANTONELLA DI FLORIO	- Rel. Consigliere -	Cron. 13755
Dott. ANTONIETTA SCRIMA	- Consigliere -	Rep. Q.I.
Dott. MARCO ROSSETTI	- Consigliere -	Ud. 20/02/2018
Dott. ANNA MOSCARINI	- Consigliere -	cc

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 416-2016 proposto da:

CAFAGNA ANGELA, ROSITO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO SALSONE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

**contro**

CAPPIELLO ROBERTO;

2018

- **intimato** -

584

Nonché da:

CAPPIELLO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato

SILVANO BERTI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ROBERTO CAPPIELLO difensore di sé medesimo;

**- ricorrente incidentale -**

**contro**

ROSITO SALVATORE, CAFAGNA ANGELA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 2783/2015 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA DI FLORIO;

*M*

## Rilevato che

1. Salvatore Rosito ed Angela Cafagna evocarono in giudizio Roberto Cappiello chiedendo il risarcimento dei gravi danni conseguenti al negligente svolgimento del mandato defensionale che gli era stato conferito per proporre, nei confronti della B.P.C.I.( Banca Popolare Commercio ed Industria ), un'azione di accertamento della violazione degli obblighi del TUF, la condanna per investimenti effettuati senza gli ordinativi scritti e la contestuale opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa banca per una ingente somma, pari al saldo negativo di chiusura del conto corrente a loro intestato.

2. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda: pur ritenendo sussistente la responsabilità del difensore per la negligenza dedotta, affermò che, sulla base del giudizio prognostico sull'andamento della lite, non fosse stata raggiunta la prova del danno subito dagli attori, se non limitatamente alla condanna alle spese di lite delle quali dispose la restituzione in loro favore.

3. La Corte d'Appello di Milano ha respinto sia impugnazione principale del Cappiello che quella incidentale dei Rosito / Cafagna che ricorrono per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.

L'intimato ha resistito proponendo ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis1 cpc.

## Considerato che

Sul ricorso principale.

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 5 e 3 cpc, l'omesso esame di sette fatti decisivi per il giudizio e la violazione della corretta interpretazione del c.d. "giudizio prognostico".

Il motivo è inammissibile.

Premesso, infatti, che, in ordine alla fattispecie che si assume mal interpretata, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione

e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" ( cfr. la più recente Cass. 25112/2017 ), si rileva che i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, evidenziando la relazione fra l'attività omessa dal difensore, la difficoltà della controversia ed il giudizio prognostico sull'opposizione al decreto ingiuntivo poi respinta: in relazione a ciò, la censura proposta - riconducibile nel complesso delle argomentazioni sviluppate soltanto all'art. 360 n° 5 cpc attraverso il rilievo di omesso esame di fatti decisivi per la controversia ( tutti incentrati sull'assenza di ordini scritti alla Banca, e sulle conseguenze che ciò avrebbe potuto avere, in termini prognostici, sull'esito favorevole delle cause nelle, <sup>quasi</sup> invece, erano in definitiva risultati soccombenti ) - non può trovare ingresso in questa sede in quanto, al caso in esame, è applicabile, *ratione temporis*, l'art. 348 ter u.co cpc che esclude l'ammissibilità di tale censura ove la sentenza impugnata abbia confermato quella di primo grado.

M

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 n° 3 cpc la violazione dell'art. 115 cpc e del principio di "vicinanza della prova": assumono che la Corte non aveva tenuto conto, nella valutazione della condotta professionale del difensore, che egli non aveva mai contestato la circostanza che la banca non aveva prodotto gli ordini scritti sui quali aveva fondato le proprie pretese e che ciò configurava la negligenza dalla quale, soltanto, era derivato il negativo esito della controversia. Da ciò doveva conseguire una valutazione favorevole del giudizio prognostico ed un diverso esito della controversia proposta nei confronti del difensore negligente.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, ripropongono una critica sulla valutazione delle prove raccolte chiedendo sostanzialmente una riconsiderazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità: si osserva, al riguardo, che le stesse argomentazioni articolate sulla censura in esame richiamano il vizio di

cui all'art. 360 n° 5 cpc (pag. 20 ricorso) che , per le stesse ragioni già illustrate nel primo motivo, non può trovare ingresso in questa sede.

3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti deducono , ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 24 Cost.: criticano, al riguardo, la statuizione della Corte d'Appello ( pag. 10 della sentenza ) che aveva escluso che gli attori avessero dato adeguata prova che una diligente condotta del difensore avrebbe comportato l'accoglimento delle loro domande, omettendo di considerare che la mancata sottoscrizione degli ordini necessari per gli investimenti avrebbe dovuto indurre a un diverso giudizio prognostico. Richiamano al proposito tutti i precedenti atti di causa e le circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione ( pag. 22 e 23 del ricorso ) .

Anche questo motivo, pur apparentemente riferito al vizio di cui all'art. 360 n° 3 cpc , richiede a questa Corte una rivalutazione complessiva del merito che, in presenza di argomentazioni logiche e circostanziata sui punti contestati, tali da non incorrere nell'ipotesi di motivazione apparente e quindi nulla ( v. pag. 10 della sentenza sulla valutazione della prospettazione e delle prove offerte), è preclusa nel giudizio di legittimità che, diversamente, si trasformerebbe in un terzo grado, assolutamente antitetico alla funzione cassatoria ( cfr. Cass. 8758/2017 )

Sul ricorso incidentale.

4. Con unico articolato motivo, il controricorrente deduce in via incidentale, ex art. 360 n° 3 cpc , la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c : lamenta che la Corte d'appello di Milano, affermando che la sua condotta era stata negligente, aveva erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo si estendesse, con lo stesso effetto, anche ai diversi rapporti contrattuali che accedevano al contratto di conto corrente.

Assume, al riguardo, che:

1) la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale ( cfr. pag. 9 ricorso che richiama pag. 8 della sentenza ) era stata mal interpretata rispetto al caso concreto, in quanto il *petitum* del terzo giudizio era diverso rispetto a quello prospettato nei primi due che introducevano autonome ragioni di credito;

2) "la scelta di estinguere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo configurava l'unico modo per estendere nei confronti dell'istituto creditore la domanda di nullità delle sole negoziazioni finanziarie negative ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 23 del TUF, come interpretato dall'allora attuale - ed in voga - orientamento giurisprudenziale" (cfr. pag. 10 del controricorso ): pertanto la valutazione della sua negligenza era stata erroneamente considerata.

Il motivo è inammissibile.

Il controricorrente, infatti, pur deducendo il vizio di violazione di legge, ripercorre nella sostanza tutto lo sviluppo processuale dei giudizi oggetto della controversia, prospettando in modo generico quanto inconferente la violazione dell'art. 2909 cc. " come riflesso della fattispecie de qua, anche in ragione dei precedenti della Corte regolatrice" : in realtà il motivo, in presenza di una motivazione logica ed esaustiva della Corte territoriale sul rapporto strettamente dipendente fra la pretesa portata nel decreto ingiuntivo e quella oggetto della domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione (cfr. pag. 8 della sentenza ), maschera una richiesta di rivalutazione di merito della controversia preclusa, per quanto sopra già argomentato, in questa sede. L'andamento della controversia consente la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale.

Spese del giudizio di legittimità compensate.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.


*m*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 20.2.2018.

IL PRESIDENTE  
Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario  
Emiliano BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggetto 3 1 MAG 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Emiliano BATTISTA

